

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

(Approvato con delibera C.C. n. 42 del 5.7.2001)
IN VIGORE DAL 18.7.2001

(Modificato con delibera di C.C. n. 96 del 28.11.05)
IN VIGORE DAL 23.01.06

(Modificato con delibera di C.C. n. 23 del 29/05/2012)
IN VIGORE DAL 21/06/2012

(Modificato con delibera di C.C. n. 66 del 30/11/2015)
IN VIGORE DAL 26/01/2016

(Modificato con delibera di C.C. n. 22 del 03/05/2017)
IN VIGORE DAL 31/05/2017

INDICE

TITOLO I - SOGGETTI DELLA PARTECIPAZIONE

CAPO I - ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 1 - Costituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni (A.C.A.)	pag. 4
Art. 2 - Soggetti legittimati all'iscrizione all'A.C.A.	pag. 4
Art. 3 - Iscrizione all'A.C.A.	pag. 4
Art. 4 - Rinnovo iscrizione all'A.C.A.	pag. 5
Art.5 - Aggiornamento e cancellazione dall'A.C.A.	pag. 5
Art.6 - Interventi di valorizzazione	pag. 5

CAPO II - CONSULTE COMUNALI

Art. 7 - Costituzione delle Consulte comunali e loro funzioni generali	pag. 6
Art. 8 - Funzioni particolari della Consulta dello Sport e del Tempo Libero	pag. 6
Art. 9 - Funzioni particolari della Consulta della Cultura	pag. 7
Art. 10 - Funzioni particolari della Consulta dell'Ambiente e tutela degli Animali	pag. 7
Art. 11 - Funzioni particolari della Consulta del Lavoro e delle attività economiche (commercio, industria, artigianato, agricoltura e servizi)	pag. 7
Art. 12 - Funzioni particolari della Consulta del Volontariato e dei Diritti Sociali	pag. 8

CAPO III - ORGANIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

Art. 13 - Associazioni del Volontariato e gestione di servizi a carattere sociale	pag. 9
Art. 14 - Gestione e controllo dei servizi erogati dalle Associazioni	pag. 9

CAPO IV - COMMISSIONI MISTE

Art. 15 - Commissioni miste – Generalità	pag. 10
Art. 16 - Commissione Biblioteca	pag. 10
Art. 17 - Commissione Mensa	pag. 10

TITOLO II - MODALITA' DELLA PARTECIPAZIONE

CAPO I - ASSEMBLEE PUBBLICHE

Art. 18 – Finalità	pag. 11
Art. 19 - Convocazione – Iniziativa e modalità	pag. 11
Art. 20 - Assemblee – Organizzazione e partecipazione - Conclusioni	pag. 11

CAPO II - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

Art. 21 - Istanze	pag. 12
Art. 22 – Petizioni	pag. 12
Art. 23 – Proposte	pag. 12
Art. 24 - Rispetto dei termini	pag. 13

CAPO III - CONSULTAZIONE MEDIANTE SONDAGGI DI OPINIONE

Art. 25 - Finalità e metodi	pag. 13
-----------------------------	---------

CAPO IV - UTILIZZO DELLE STRUTTURE COMUNALI

Art. 26 - Utilizzo delle strutture comunali	pag. 13
---	---------

TITOLO III - REFERENDUM

CAPO I - REFERENDUM CONSULTIVO - NORME GENERALI

Art. 27 – Finalità	pag. 14
Art. 28 - Referendum ammessi - Data di effettuazione	pag. 14
Art. 29 - Iniziativa referendaria	pag. 14
Art. 30 - Iniziativa dei cittadini	pag. 14

CAPO II - LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 31 - Norme generali	pag. 15
Art. 32 - Indizione del referendum	pag. 15
Art. 33 - Chiusura delle operazioni referendarie	pag. 16

CAPO III - ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art. 34 – Organizzazione	pag. 16
Art. 35 - Le tessere elettorali	pag. 16
Art. 36 - L'ufficio di sezione	pag. 17
Art. 37 - Organizzazione ed orario delle operazioni	pag. 17
Art. 38 - Determinazione dei risultati del referendum	pag. 17

CAPO IV - LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Art. 39 - Disciplina della propaganda a mezzo manifesti	pag. 18
Art. 40 - Altre forme di propaganda - Divieti – Limitazioni	pag. 18

CAPO V - ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Art. 41 - Provvedimenti del Consiglio Comunale	pag. 19
Art. 42 - Informazione dei cittadini	pag. 19

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 - Disciplina del procedimento referendario	pag. 19
Art. 44 - Scheda per il referendum e per l'iscrizione all'A.C.A.	pag. 19

Norma transitoria	pag. 19
--------------------------	---------

TITOLO I SOGGETTI DELLA PARTECIPAZIONE

CAPO I ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 1 Costituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni (A.C.A.)

1. Il Comune di Peschiera Borromeo riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della Comunità locale, dei fini civili, sociali, umanitari, culturali, scientifici, educativi, sportivi, ricreativi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico.
2. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto della propria reciproca autonomia, secondo il principio della sussidiarietà, garantendo alle stesse i diritti previsti dalla normativa nazionale e regionale.
3. Ai sensi dell'art. 69, 2° comma, dello Statuto Comunale è istituito l'Albo Comunale delle Associazioni (d'ora in poi denominato A.C.A.) allo scopo di valorizzare le attività delle "Libere forme associative" e di facilitare i rapporti tra queste e l'Amministrazione Comunale, tali rapporti dovranno essere improntati a criteri di collaborazione, trasparenza, partecipazione e imparzialità.
4. L'Albo è istituito presso l'Ufficio Affari Generali e il periodo di validità dell'iscrizione decorre dal momento dell'iscrizione fino al **31 marzo** di ogni anno.

Art. 2 Soggetti legittimati all'iscrizione all'A.C.A.

1. L'A.C.A. rappresenta uno degli strumenti attraverso cui l'Amministrazione intende valorizzare le Libere Forme Associate attive sul territorio.
2. Sono Libere Forme Associate i comitati, gli Enti, le organizzazioni di volontariato, le fondazioni, le associazioni riconosciute e non riconosciute, quelle di promozione sociale (Legge 383 del 7 dicembre 2000), le associazioni sportive dilettantistiche (art.90 Legge 289/2000) e le altre realtà che siano riconducibili all'area del "Terzo Settore" (o settore No profit), in particolare quelle riconosciute ai sensi della Legge quadro sul volontariato "Legge n° 266 dell'11 agosto 1991 ed ai sensi della Legge regionale n° 22 del 24 luglio 1993 "Legge regionale del volontariato".
3. Possono richiedere l'iscrizione all'A.C.A. tutte le Libere Forme Associate (d'ora in poi chiamate Associazioni) che perseguono una o più finalità di cui all'art.1 comma 1, non hanno scopo di lucro, non perseguono statutariamente interessi o finalità politico partitica, sindacale e/o di tutela di interessi economici e che:
 - a) svolgano un'attività di interesse o di coinvolgimento per la collettività locale, ancorché la Forma Associativa non abbia sede nel Comune o non sia iscritta nell'Elenco Regionale;
 - b) siano portatrici di interessi collettivi, ovvero siano produttrici di servizi di interesse collettivo;
 - c) non perseguono statutariamente interessi o finalità politico-partitica e/o sindacale;
 - d) dimostrino di aver svolto la loro attività sul territorio comunale nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di iscrizione all' A.C.A.;
 - e) dimostrino nel rendiconto economico il reimpiego di eventuali utili di gestione in iniziative inerenti gli obiettivi dell'Associazione e/o il perseguimento di finalità di interesse locale e di mutuo aiuto e/o solidarietà;
 - f) prevedano nei loro statuti l'eleggibilità delle cariche e la volontarietà dell'adesione e del recesso di tutti i loro membri

Art. 3 Iscrizione all'A.C.A.

1. I soggetti legittimati all'iscrizione devono presentare la domanda di iscrizione all'A.C.A. formulata su apposito modulo disponibile sul sito del Comune di Peschiera Borromeo e presso l'ufficio competente. Tale domanda potrà essere presentata in qualunque momento dell'anno e dovrà essere indirizzata al Sindaco e consegnata all'Ufficio Protocollo o inviata tramite posta elettronica certificata unitamente alla seguente documentazione:
 - a) copia dello Statuto Sociale o dell'Atto Costitutivo o accordi tra i membri, da cui risulti l'assenza di scopo di lucro e la democraticità della struttura associativa basata sull'elettività e gratuità delle cariche sociali.
 - b) elenco delle cariche sociali e relativi nominativi come da verbale di nomina.
 - c) relazione dell'attività svolta sul territorio nell'anno precedente l'iscrizione.
 - d) presentazione rendiconto economico consuntivo dell'anno precedente
 - e) scelta della Consulta di appartenenza per un massimo di 2 Consulte
2. Entro 60 gg. dal suo ricevimento e su conforme deliberazione la Giunta si pronuncia in merito al suo accoglimento o non accoglimento.

3. Il Responsabile del Settore dà tempestiva comunicazione al Presidente della Consulta interessata dell'aggiornamento dell'Albo.
4. Il periodo di validità di nuova iscrizione decorre dal momento di accettazione della domanda fino al **31 marzo** successivo.

Art. 4

Rinnovo iscrizione all'A.C.A

1. Il rinnovo dell'iscrizione all' A.C.A. deve essere effettuato dal **1 febbraio al 31 marzo** di ogni anno attraverso la compilazione e consegna dell'apposito modulo disponibile sul sito del Comune di Peschiera Borromeo e presso l'ufficio competente, indicando:

- a) eventuali modifiche ai riferimenti dell'associazione.
- b) Eventuali modifiche allo Statuto, Atto costitutivo o accordo tra i membri.
- c) Eventuali modifiche alle consulte alle quali si intende aderire
- d) Elenco e descrizione delle attività svolte negli ultimi 12 mesi (almeno 2) inerenti alla missione dell'associazione, organizzate sul territorio e/o rivolte ai cittadini di peschiera Borromeo. Nell'elenco delle attività è necessario che almeno una di esse sia svolta in collaborazione, a supporto o con il patrocinio del Comune di Peschiera Borromeo.
- e) Conferma di partecipazione ad almeno due riunioni con riferimento all'anno solare precedente nel rispetto dell'art.7, comma 4, lettera g) ad eccezione delle Associazioni che si sono iscritte per la prima volta nell'anno in corso. Nel caso in cui le convocazioni fossero in numero inferiore a 4 l'associazione è tenuta a partecipare al 50% delle riunioni effettuate arrotondato per difetto.
- f) rendiconto economico consuntivo dell'anno precedente all'anno del rinnovo.

La Croce Rossa Italiana, la Protezione Civile e le Parrocchie non sono tenute a presentare la documentazione per il rinnovo dell'iscrizione, tranne la comunicazione prevista al punto a), b) e c).

2. Il mancato rinnovo nei tempi e nei modi previsti da questo articolo comporterà la cancellazione dell'Associazione dall' A.C.A. pur rimanendo sempre la possibilità di procedere successivamente ad una nuova iscrizione come previsto dall'articolo 3 di questo regolamento.

3. In caso di rinnovo, **entro il 30 Aprile** il Responsabile del Settore si pronuncia in merito al suo accoglimento o non accoglimento e aggiorna i Presidenti delle Consulte di riferimento circa le loro attuali composizioni. In caso di mancato rinnovo verranno a decadere tutti i diritti previsti dell'iscrizione all'A.C.A.

Art.5

Aggiornamento e cancellazione dall'A.C.A

1. L'associazione può richiedere la propria cancellazione dall'A.C.A. in qualsiasi momento mediante comunicazione all'ufficio competente, con effetto immediato.

2. Il Responsabile del Settore in qualsiasi momento può disporre la cancellazione dall'ACA al venir meno dei requisiti di cui all'art.2, comma 3, previa comunicazione scritta all'Associazione interessata.

Art.6

Interventi di valorizzazione

1. Il Responsabile del Settore sovrintende alla tenuta ed alla redazione dell'elenco di cui all'art.69, 2° comma, dello Statuto Comunale.

2. In caso di variazioni statutarie, l'Associazione iscritta all'A.C.A. è tenuta entro 30 giorni, a darne comunicazione all'ufficio competente, il quale valuterà l'esistenza dei requisiti necessari alla permanenza nell'albo A.C.A., dandone comunicazione scritta all'Associazione stessa.

3. L'iscrizione all'A.C.A. è condizione necessaria per partecipare alle elezioni degli organi delle Consulte Comunali di riferimento.

4. L'iscrizione all'A.C.A e il suo rinnovo comporta l'impegno alla partecipazione, durante l'anno solare, ad almeno due riunioni delle Consulte Comunali di riferimento.

5. Le Associazioni iscritte possono indicare nelle forme di comunicazione di ogni associazione la dicitura "iscritta all' Albo Comunale delle Associazioni del Comune di Peschiera Borromeo".

6. Sono previsti dei vantaggi derivanti dall'iscrizione all'A.C.A. per l'accesso alle tariffe agevolate per l'utilizzo delle strutture comunali e la possibilità, nei limiti di legge e di regolamento, di richiedere patrocini. Per l'utilizzo da parte dei soggetti iscritti all'Albo, di palestre, spazi scolastici e altre strutture comunali e per la richiesta di finanziamenti e benefici economici, si fa riferimento ai relativi regolamenti comunali.

CAPO II
CONSULTE COMUNALI

Art. 7
Costituzione delle Consulte comunali
e loro funzioni generali

1. A sostegno della partecipazione dei cittadini, dell'associazionismo e degli ambiti produttivi del territorio di Peschiera Borromeo, ai sensi dell'art. 72 - 2° e 3° comma - dello Statuto Comunale, sono istituite le seguenti Consulte:

- a) Consulta dello Sport
- b) Consulta della Cultura e del Tempo Libero
- c) Consulta del Lavoro e delle Attività Economiche
- d) Consulta del Volontariato e dei Diritti Sociali
- e) Consulta dell'ambiente e della tutela degli animali.

2. Le Consulte, ad eccezione della Consulta del Lavoro e delle Attività Economiche, sono composte da soggetti eletti dai rappresentanti, o loro delegati, delle associazioni/organismi/enti che svolgono la loro attività sul territorio e sono regolarmente iscritte all'ACA. Nessun delegato può rappresentare più di una Associazione. Ogni consulta sarà composta secondo quanto stabilito nei successivi articoli.

3. La Consulta del Lavoro e delle Attività Economiche può avere un numero massimo di 20 componenti così come stabilito nell'articolo 11 del presente regolamento.

4. Le Consulte – il cui parere non è vincolante – limitatamente all'ambito disciplinare di propria pertinenza, svolgono funzione di supporto, suggerimento all'intervento dell'Amministrazione comunale. In particolare l'attività delle Consulte si uniforma alle seguenti norme:

- a) Le Associazioni e/o Organismi a livello locale che partecipano alle Consulte, devono essere iscritte all' ACA e devono svolgere la loro attività in modo continuativo e non episodico.
- b) Le Associazioni non iscritte all'ACA possono partecipare alle riunioni delle Consulte solo se invitate dal Presidente o Vice Presidente; non avranno comunque diritto di voto nelle assemblee e i loro membri non potranno essere eletti come Presidente, Vice Presidente o Segretario della Consulta.
- c) Ogni Consulta nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario. L'incarico per tutte queste figure sarà biennale. Al Segretario spetta provvedere alla redazione del verbale della riunione della Consulta di riferimento. La carica di Presidente può essere ricoperta per un massimo di 3 volte consecutive.
- d) Le nomine devono essere comunicate all'Ufficio comunale competente.
- e) In sede di prima costituzione la Consulta viene convocata dal Sindaco, che presiede la prima seduta e coordina le votazioni per l'elezione del Presidente.
- f) Non si può candidare alla carica di Presidente, Vicepresidente e Segretario di una Consulta chi ricopre incarichi di indirizzo politico.
- g) Le riunioni delle Consulte vengono convocate dal Presidente o su richiesta di almeno 5 dei componenti/rappresentanti, e si riuniscono almeno 4 volte all'anno.
- h) Ogni Associazione aderente deve partecipare ad almeno due riunioni della Consulta di riferimento nel corso dell'anno solare, in caso contrario, non vi sarà la possibilità di rinnovo dell'iscrizione all'ACA per l'anno seguente.
- i) Ad ogni riunione della Consulta può partecipare il Sindaco o un suo delegato ma senza diritto di voto.
- j) Le Consulte assumono le decisioni e gli atti di competenza a maggioranza dei componenti presenti.
- k) Ogni Consulta provvederà ad inviare puntuale copia dei verbali delle riunioni a tutte le Associazioni di riferimento e anche al Responsabile dell'Ufficio comunale competente.
- l) Ogni singola Consulta potrà dotarsi di un proprio Regolamento interno, depositato presso gli uffici competenti, al quale gli iscritti dovranno fare riferimento e che non potrà andare in conflitto con il presente regolamento.

Art. 8
Funzioni particolari della Consulta dello Sport

1. La Consulta dello Sport è l'organo di partecipazione rappresentativo delle discipline sportive praticate sul territorio comunale.

2. Alla Consulta competono le seguenti funzioni:

- a) coordinare le iniziative a carattere sportivo che si svolgono sul territorio comunale, soprattutto al fine di non dar luogo a sovrapposizione di iniziative;
- b) favorire un costruttivo confronto fra i dirigenti delle diverse discipline, al fine di offrire ai giovani di Peschiera Borromeo una concreta e diversificata proposta sportiva;
- c) farsi promotrice di iniziative ludico-motorie e ricreative per i cittadini di ogni età, coinvolgendo il mondo della scuola, del lavoro e dello sport
- d) proporre ed organizzare corsi di aggiornamento per operatori con conferenze, dibattiti e tavole rotonde tenute da esperti nelle varie discipline sportive;

- e) farsi interprete delle esigenze e necessità di tutte le società sportive e ricreative operanti nel territorio;
 - f) esprimere parere, osservazioni e suggerimenti per l'utilizzo e/o finalità delle strutture comunali di riferimento.
 - g) favorire l'incontro e il dialogo fra portatori di differenti culture, incentivando l'integrazione tra tutti i cittadini presenti sul territorio comunale promuovendo iniziative rivolte a cittadini stranieri e iniziative rivolte a cittadini diversamente abili, promuovendo di fatto attività di prevenzione verso qualsiasi forma di discriminazione, di razzismo e xenofobia.
 - h) Promuovere le pari opportunità.
3. La Consulta dello Sport è composta da un rappresentante designato da ogni società/associazione sportiva iscritta all'A.C.A. e al registro del CONI.

Art. 9

Funzioni particolari della Consulta della Cultura e del Tempo Libero

1. La Consulta della Cultura e del Tempo Libero è l'organo di partecipazione rappresentativo dell'associazionismo culturale e ricreativo del territorio comunale.
2. Alla Consulta competono le seguenti funzioni:
- a) farsi promotrice di iniziative culturali e ricreative a favore dell'intera cittadinanza coinvolgendo il mondo della scuola, del lavoro, le altre Consulte e ogni altra realtà presente sul territorio;
 - b) coordinare le iniziative a carattere culturale che si svolgono sul territorio comunale soprattutto al fine di non dar luogo a sovrapposizione di iniziative
 - c) farsi interprete delle esigenze e necessità di tutte le associazioni culturali operanti nel territorio
 - d) esprimere parere, osservazioni e suggerimenti per l'utilizzo e/o finalità delle strutture comunali di riferimento.
 - e) esprimere parere, ove richiesto, su beni e monumenti di interesse storico.
 - f) favorire l'incontro e il dialogo fra portatori di differenti culture, incentivando l'integrazione tra cittadini anche stranieri presenti sul territorio comunale, sia in riferimento alla tutela dei diritti, istruzione, salute, inserimento nel mondo del lavoro e della fruizione dei servizi sociali ma anche promuovendo iniziative di prevenzione verso qualsiasi forma di discriminazione, razzismo e xenofobia.
 - g) Promuovere le pari opportunità.
3. La Consulta della Cultura e del Tempo Libero è composta da un rappresentante designato da ogni Associazione culturale iscritto all'A.C.A.

Art. 10

Funzioni particolari della Consulta dell'Ambiente e tutela degli Animali

1. La Consulta dell'Ambiente e tutela degli Animali è l'organo di partecipazione rappresentativo di tutti i soggetti sensibili alle tematiche relative alla tutela delle risorse ambientali, alla loro riqualificazione e alla tutela degli animali.
2. Alla Consulta competono le seguenti funzioni:
- a) Proporre argomenti di approfondimento generali e particolari sulle tematiche ambientali e di tutela degli animali
 - b) Proporre e attivare momenti di informazione e sensibilizzazione pubblica in materia ambientale, per lo sviluppo sostenibile della città
 - c) Essere soggetto attivo nel favorire il processo di partecipazione dei cittadini relativamente alle tematiche ambientali
 - d) Esprimere motivati orientamenti, in merito ai programmi e progetti dell'Amministrazione Comunale in materia ambientale e di tutela degli animali.
3. La Consulta dell'Ambiente e tutela degli Animali è composta da un rappresentante designato da ogni Associazione di carattere ambientalista/animalista iscritta all'A.C.A.

Art. 11

Funzioni particolari della Consulta del Lavoro e delle attività economiche (commercio, industria, artigianato, agricoltura e servizi)

- 1 La Consulta del Lavoro e delle attività economiche è l'organo di partecipazione rappresentativo delle attese, delle istanze, delle esigenze e delle problematiche, intese in senso ampio correlate alla sfera lavorativa e degli investimenti produttivi della popolazione e del territorio di Peschiera Borromeo.
- 2 Alla Consulta del Lavoro e delle Attività Economiche competono le seguenti funzioni:
- a) coordinare e promuovere, d'intesa con l'Amministrazione comunale, iniziative a favore dell'occupazione con particolare riferimento a quella, giovanile e delle categorie più deboli;
 - b) promuovere le pari opportunità;
 - c) favorire il monitoraggio dello stato quali/quantitativo della disoccupazione considerando anche il grado di integrazione della popolazione immigrata;
 - d) verificare periodicamente il gap infrastrutturale;
 - e) effettuare una valutazione generale degli effetti delle novità e delle riforme in materia di lavoro e attività economiche;

- f) segnalare l'emergere di nuove esigenze formative riconducibili alla richiesta di nuove figure professionali necessarie allo sviluppo dell'economia locale;
- g) formulare proposte all'Amministrazione Comunale in merito ad un miglior coordinamento degli orari di funzionamento delle attività che si svolgono sul territorio;
- h) proporre azioni di marketing territoriale;
- i) contribuire ad individuare in maniera chiara l'emergere di vocazioni produttive di settore sul territorio;
- j) favorire lo sviluppo delle attività coerentemente alle vocazioni settoriali emergenti;
- k) proporre un ambito di discussione per la predisposizione di codici deontologici e di autoregolamentazione da parte delle attività commerciali e di servizio a tutela dei consumatori;
- l) proporre l'introduzione di carte dei servizi nei settori sprovvisti o l'introduzione di suggerimenti migliorativi;
- m) promuovere iniziative ed azioni volte al mantenimento del patrimonio agricolo e zootecnico del territorio;
- n) promuovere l'associazionismo locale fra le varie categorie economiche presenti sul territorio;
- o) formulare proposte utili all'Amministrazione nella predisposizione del "piano dei servizi"

4. La Consulta del Lavoro e delle Attività Economiche è composta al massimo da:

- 4 rappresentanti qualificati designati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello locale;
- 2 rappresentanti designati delle associazioni della categoria degli imprenditori;
- 2 rappresentanti designati delle associazioni della categoria degli artigiani;
- 2 rappresentanti designati delle associazioni della categoria degli agricoltori;
- 2 rappresentanti designati delle associazioni della categoria dei commercianti;
- 2 rappresentanti designati delle associazioni degli organismi che gestiscono incontro domanda offerta di lavoro sul territorio;
- 2 rappresentanti designati delle associazioni a difesa dei consumatori;
- 4 rappresentanti degli enti che erogano servizi di interesse pubblico sul territorio.

Art. 12

Funzioni particolari della Consulta del Volontariato e dei Diritti Sociali

1. La Consulta del Volontariato e dei Diritti Sociali è l'organo di partecipazione rappresentativo delle Associazioni, che operano in campo socio-assistenziale sul territorio di Peschiera Borromeo, costituite secondo le modalità previste dalla Legge 11.08.1991, n.266 con successive modifiche ed integrazioni.

2. Alla Consulta del Volontariato competono le seguenti funzioni:

- a) coordinare le attività di cui al comma 1;
- b) favorire un costruttivo confronto fra le stesse associazioni, al fine di ottimizzare il servizio reso, e favorire la spontanea adesione dei cittadini alle associazioni del volontariato;
- c) proporre ed organizzare corsi di aggiornamento per gli operatori, con conferenze, dibattiti e tavole rotonde tenute da esperti;
- d) farsi interprete delle esigenze e necessità di tutte le organizzazioni del Volontariato operanti nel territorio.
- e) favorire l'incontro e il dialogo fra portatori di differenti culture, incentivando l'integrazione tra cittadini anche stranieri presenti sul territorio comunale, sia in riferimento alla tutela dei diritti, istruzione, salute e della fruizione dei servizi sociali ma anche promuovendo iniziative di prevenzione verso qualsiasi forma di discriminazione, razzismo e xenofobia.
- f) Promuovere le pari opportunità.

3. La Consulta del Volontariato e dei Diritti Sociali è composta da:

- 1 rappresentante della Croce Rossa Italiana designato dalla locale delegazione C.R.I.;
- 1 rappresentante della Protezione Civile designato dalla locale delegazione P.C.;
- 1 rappresentante designato da ogni Associazione di volontariato presente sul territorio diverso da quelle sopra elencate ed iscritto all'A.C.A.

CAPO III
ORGANIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

Art. 13

Associazioni del Volontariato e gestione di servizi a carattere sociale

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 73 dello Statuto Comunale e nel rispetto della Legge 266/91, l'Amministrazione comunale può condurre la gestione dei servizi a carattere sociale avvalendosi dell'opera di Associazioni volontarie già costituite oppure favorendo e promuovendo, a tale scopo, la spontanea associazione dei cittadini.

2. Sono individuati quali servizi di carattere sociale:

- l'accompagnamento e l'assistenza di malati, anziani, inabili e portatori di handicap;
- l'assistenza e l'accompagnamento di minori in prossimità degli edifici scolastici durante l'ingresso e l'uscita da scuola;
- l'apertura e il servizio condotto presso luoghi di pubblico interesse (musei, teatri, biblioteche, centri sociali, centri per la terza età, centri di accoglienza e di ascolto per le tossicodipendenze);
- interventi a difesa, conservazione e valorizzazione dell'ambiente naturale (guardie ecologiche, guide ecologiche, ecc.);
- interventi di cura e conservazione del patrimonio a verde.

Art. 14

Gestione e controllo dei servizi erogati dalle Associazioni

1. La determinazione degli aspetti afferenti alla gestione dei servizi espressi nel precedente articolo è affidata al dirigente del settore competente, sulla base di un atto di indirizzo della Giunta Comunale che prevederà, nel rispetto della vigente normativa:

- a) la gestione prevalentemente volontaria del servizio in oggetto;
- b) estraneità di qualsiasi fine di lucro;
- c) riconoscimento all'Associazione volontaria di un contributo in denaro commisurato al rimborso spese e all'impiego eventuale di materiali, come previsto dall'art.5 della Legge 266/91.

2. Ogni Associazione che collabora alla gestione dei servizi di carattere sociale condotti dal Comune dovrà, alla fine di ogni anno solare, presentare un estratto del Bilancio dell'anno trascorso, ed una relazione delle attività condotte, in modo da consentire all'Ente locale un controllo circa il rispetto dei requisiti stabiliti dalla Legge 266/91.

3. Elemento essenziale della gestione dei servizi di cui al precedente articolo è l'esistenza della copertura assicurativa, i cui oneri sono a carico del Comune.

CAPO IV
COMMISSIONI MISTE

Art. 15
Commissioni miste – Generalità

1. A' sensi dell'art.72 - 3° comma - dello Statuto Comunale, sono istituite le seguenti Commissioni miste:

- Commissione Biblioteca (istituita ai sensi della L.R. 14.12.1985, n.81, "Norme in materia di biblioteche ed archivi storici di Enti Locali o di interesse locale");
- Commissione Mensa.

Le Commissioni miste di cui al presente articolo, il cui parere non è vincolante, limitatamente all'ambito disciplinare di propria pertinenza, svolgono funzione di supporto, suggerimento all'intervento dell'Amministrazione Comunale.

2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale istituire, ex-novo, quelle Commissioni miste che si renderanno necessarie al fine di assicurare una maggiore partecipazione e rappresentatività dei cittadini, su specifiche materie ed interventi.

Art. 16
Commissione Biblioteca

1. Le funzioni e la composizione della Commissione Biblioteca sono definite dal vigente Regolamento della Biblioteca Comunale.

Art. 17
Commissione Mensa

1. Le funzioni e la composizione della Commissione Mensa sono normate da apposito Regolamento.

TITOLO II
MODALITA' DELLA PARTECIPAZIONE

CAPO I
ASSEMBLEE PUBBLICHE

Art. 18
Finalità

1. La consultazione della popolazione mediante Assemblea, ha per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative relativi alle diverse zone del Comune, che investono i diritti e gli interessi della popolazione nelle stesse insediate.
2. In particolare, possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione fra Amministrazione e cittadini, quali, ad esempio:
 - a) l'istituzione o il funzionamento di servizi pubblici;
 - b) la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;
 - c) la tutela dell'ambiente e la protezione della salute;
 - d) lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività.

Art. 19
Convocazione – Iniziativa e modalità

1. La convocazione dell'Assemblea è indetta per iniziativa dell'Amministrazione Comunale, a seguito di decisione del Consiglio, della Giunta e su proposta dei Comitati cittadini di zona.
2. L'organo comunale che decide la consultazione definisce l'argomento, l'ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.
3. Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'Assemblea, dandone tempestivo avviso mediante:
 - a) Manifesti negli albi pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini, nell'ambito della zona interessata;
 - b) Comunicati alla stampa ed agli altri organi di informazione.
4. Alle assemblee il Sindaco invita il Presidente della Commissione consiliare competente per materia e l'Assessore delegato alla stessa, gli Assessori ed i Consiglieri comunali che risiedono nell'ambito della zona interessata, secondo le risultanze anagrafiche.
5. Assemblee pubbliche per discutere in merito a quanto previsto dal precedente articolo possono essere promosse ed organizzate da gruppi di cittadini, direttamente o attraverso le loro associazioni, nell'esercizio del diritto affermato dall'art.17 della Costituzione. I promotori dell'assemblea possono invitare a partecipare il Sindaco ed una rappresentanza della Giunta o del Consiglio, precisando nell'invito l'argomento da trattare ed il luogo e la data della riunione. L'invito è recapitato al Comune almeno 7 giorni prima di quello stabilito per la riunione.
6. Per l'effettuazione delle assemblee di cui al precedente comma i promotori possono richiedere alla Giunta Comunale la concessione in uso del locale nel quale essi intendono tenere la riunione, individuato fra quelli di cui il Comune ha la disponibilità.
7. La Giunta, accertata previamente la corrispondenza delle finalità della riunione a quelle previste dal precedente art.21 provvede ad autorizzare l'uso del locale richiesto, verificata la disponibilità dello stesso per il giorno ed il luogo indicato, secondo le norme stabilite dal Regolamento di concessione in uso di palestre, spazi scolastici ed altri spazi comunali.

Art. 20
Assemblee – Organizzazione e partecipazione
Conclusioni

1. Le Assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione Comunale sono presiedute dal sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.
2. All'Assemblea assiste un dipendente comunale designato dal Segretario Generale, che svolge funzioni di segreteria, cura la registrazione dei lavori e presta la sua assistenza al Presidente per il miglior svolgimento della riunione.
3. La partecipazione all'Assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dall'assemblea, su proposta del Presidente.

4. Le conclusioni dell'Assemblea sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti. Il Presidente provvede a trasmetterne copia all'organo che ha promosso la riunione ed al Sindaco, nel caso che la stessa non sia stata da lui presieduta.

5. Il Sindaco cura l'iscrizione del documento, completo dell'istruttoria dei competenti uffici, all'ordine del giorno della prima adunanza dell'organo che ha promosso l'Assemblea, per la valutazione e le eventuali decisioni conseguenti.

CAPO II

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

Art. 21

Istanze

1. A' sensi dell'art.75 dello Statuto Comunale ogni membro della comunità, ogni Comitato, Associazione, possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione. Dette istanze, formulate per iscritto ed inviate al Sindaco attraverso il Protocollo comunale, sono trasmesse a cura dell'Ufficio Comunale competente in copia, e per conoscenza, all'Assessore e al Servizio comunale competenti per materia.

2. Il Sindaco, sentito il parere dell'Assessore e del Capo Servizio competente per materia, risponde a detta istanza nel termine di 30 gg. dalla data di acquisizione dell'atto da parte dell'ufficio competente. Trascorso questo termine è facoltà di ogni Consigliere comunale far proprio il contenuto dell'istanza a' sensi di quanto disposto dall'art.75 - 3° comma - dello Statuto Comunale.

Art. 22

Petizioni

1. A' sensi dell'art.76 dello Statuto Comunale tutti i membri della comunità possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi comunali competenti per materia in relazione all'oggetto della petizione (Sindaco, Giunta Comunale, Consiglio Comunale) per sollecitarne l'intervento su questioni d'interesse generale o per esporre comuni necessità. Dette petizioni, formulate per iscritto e corredate da almeno 200 firme di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Peschiera Borromeo indicanti le generalità di almeno un cittadino che funga da portavoce e riferimento della petizione stessa, sono inviate, attraverso il Protocollo comunale, al Sindaco.

2. Il Sindaco cura l'iscrizione della petizione, completa dell'istruttoria dei competenti uffici, e la trasmette all'Organo comunale competente per materia in relazione all'oggetto della petizione (Sindaco, Giunta Comunale, Consiglio Comunale), per la valutazione e l'eventuale adozione di decisioni conseguenti.

3. La risultanza dell'esame e l'eventuale adozione di provvedimenti deve avvenire entro 60 gg. dal ricevimento della petizione; la risposta e/o l'adozione di provvedimenti deve essere comunicata in questo termine al cittadino, che funge da portavoce e riferimento della petizione stessa.

4. Trascorsi i termini di cui ai precedenti commi, è facoltà di ogni Consigliere comunale far proprio il contenuto della petizione ai sensi di quanto disposto dall'art.76 - 3° comma - dello Statuto Comunale".

Art. 23

Proposte

1. A' sensi dell'art.77 dello Statuto Comunale, possono essere avanzate al Sindaco proposte per l'adozione di Atti amministrativi, sottoscritte da 200 membri della comunità. Dette proposte, formulate per iscritto e corredate dalle 200 firme dei sottoscrittori, ed indicanti le generalità di almeno un cittadino, che funga da portavoce e riferimento della proposta stessa, sono inviate, attraverso il Protocollo comunale, al Sindaco.

2. Il Sindaco, entro 30 gg. dal ricevimento della proposta, cura l'audizione di una rappresentanza dei cittadini proponenti e che la proposta, completa dell'istruttoria dei competenti uffici e dei pareri previsti dall' art. 49 del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000), venga sottoposta all'adunanza dell'Organo elettivo competente per la valutazione dell'atto.

3. L'Organo elettivo competente decide sulla proposta entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, convoca e adotta l'atto - in caso di valutazione positiva - nella prima adunanza prevista.

4. Trascorsi i termini di cui ai precedenti commi, è facoltà di ogni Consigliere Comunale far proprio il contenuto della proposta ai sensi di quanto disposto dall'art.77- 3° comma - dello Statuto Comunale.

Art. 24

Rispetto dei termini

1. Al fine di verificare il rispetto dei termini stabiliti negli artt. 24, 25 e 26, l'Ufficio Comunale di riferimento, rivolto al cittadino, svolgerà compiti di monitoraggio sulle istruttorie previste dai sopraccitati articoli, provvedendo ad informare gli interessati, a richiesta, sullo stato della procedura e sugli eventuali atti adottati.

CAPO III

CONSULTAZIONE MEDIANTE SONDAGGI DI OPINIONE

Art. 25

Finalità e metodi

1. Il Consiglio Comunale, a' sensi dell'art.78 dello Statuto Comunale, per disporre di elementi di valutazione e di giudizio e per indirizzare le scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può effettuare dei sondaggi di opinione a mezzo di questionari o con i mezzi di volta in volta ritenuti più opportuni .

2. Il sondaggio può essere richiesto con le procedure di cui al precedente art.26.

3. Le linee generali della consultazione, la metodologia e l'ambito della stessa, sono approvati dal Consiglio Comunale che dispone il relativo impegno di spesa, in base al piano finanziario predisposto dalla Giunta ed alla attestazione di copertura emessa dal Capo Settore Finanziario.

4. La consultazione può essere effettuata nei confronti:

- a) di particolari fasce di cittadini, individuati in base alla classe di età, all'attività effettuata od alla condizione, all'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue;
- b) di un campione limitato, statisticamente rappresentativo della popolazione considerata, stabilita dal Consiglio Comunale, di tutti gli elettori oppure dei cittadini compresi in una delle fasce suddette, individuato mediante sorteggio effettuato negli schedari, liste, archivi.

CAPO IV

UTILIZZO DELLE STRUTTURE COMUNALI

Art. 26

Utilizzo delle strutture comunali

1. L'utilizzo delle strutture comunali è disciplinato dalle relative disposizioni regolamentari afferenti le diverse strutture e dal "Regolamento per l'erogazione di contributi ai sensi dell'art.12 Legge 241/91".

TITOLO III
REFERENDUM

CAPO I
REFERENDUM CONSULTIVO
NORME GENERALI

Art. 27
Finalità

1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto Comunale e dal presente Regolamento.
2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo Statuto Comunale, all'art.81.
3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettorali individuati dall'art.85 dello Statuto Comunale esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.
4. L'oggetto della consultazione referendaria deve avere finalità corrispondenti ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 28
Referendum ammessi - Data di effettuazione

1. In ogni anno possono essere ammessi, al massimo, n.3 referendum consultivi.
2. Le consultazioni referendarie vengono effettuate annualmente, riunite in un'unica giornata di domenica, non in coincidenza con altre operazioni di voto.
3. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco, sentita la conferenza dei Capigruppo consiliari ed i Comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare, almeno 60 gg. prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
4. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal presente articolo.
5. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

Art. 29
Iniziativa referendaria

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per iniziativa di cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo Statuto Comunale all'art 83 - 5° comma - rappresentati dal Comitato dei promotori.
2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

Art. 30
Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione di almeno n.100 elettori, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da 5 di essi ed alla definizione del quesito che dovrà essere oggetto dei referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.
2. Il Sindaco convoca entro 20 gg. la Commissione composta come previsto all'art.82 dello Statuto, la quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo Statuto ed il presente Regolamento.
3. Le decisioni della Commissione sono notificate al rappresentante del Comitato dei promotori, con atto motivato, entro 30 gg. da quello di presentazione della richiesta.

4. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore ad 1/10mo degli iscritti nelle liste elettorali e residenti del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente, come disposto dall'art.83 - 5° comma dello Statuto.

5. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli rilasciati dalla Segreteria Comunale entro i 30 giorni successivi alla pronuncia positiva della commissione di cui all'art.82 dello Statuto. Ciascuno di tali moduli deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Peschiera Borromeo - richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, comprensibile del quesito referendario. I moduli, prima di essere posti in uso, sono presentati alla Segreteria comunale che li vidima apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.

6. Le firme sono apposte al di sotto del testo di quesito. Accanto alle firme devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, il nome, il Comune e la data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario comunale o impiegato comunale incaricato dal Sindaco, oltre che dagli Assessori, dal Presidente del Consiglio e dai Consiglieri che abbiano comunicato la loro disponibilità. Le autenticazioni effettuate dal Segretario, dagli organi istituzionali o dagli impiegati comunali sono esenti da spese.

7. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro 30 giorni da quello di ritiro dei moduli di cui al precedente 5° comma. Il Segretario comunale, entro 5 giorni, dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Provvede a convocare la Commissione per il referendum entro 7 gg. dal ricevimento degli atti.

8. La Commissione verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali e dei residenti del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo previsto dal precedente 4° comma. Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori. Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.

9. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria chiede al Presidente l'iscrizione dell'argomento all'O.d.G. della prima seduta del Consiglio Comunale, presentando la documentazione ricevuta dalla Commissione e la proposta, la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.

10. Il Consiglio Comunale adotta i provvedimenti di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. L'atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti, e l'incarico al Sindaco di indire il referendum.

CAPO II

LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 31

Norme Generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte la maggioranza degli aventi diritto, ai sensi dell'art.86 dello Statuto Comunale.
4. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizione del T.U. 20.03.1967, n.223, e successive modificazioni.
5. Le operazioni relative ai referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.
6. La Commissione di cui all'art.82 dello Statuto Comunale, verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della Legge, dello Statuto e del presente Regolamento.

Art. 32

Indizione del referendum

1. Il provvedimento di indizione è adottato dal Sindaco almeno 60 gg. prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente art.32. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta Comunale, ai Capigruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla Commissione per i referendum, all'ufficio del Segretario comunale e a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.

2. Entro il 45° giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:

- a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
- b) il giorno e l'orario della votazione;
- c) le modalità di votazione;
- d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nella tessera elettorale;
- e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.

3. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio Comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

4. Il manifesto è pubblicato all'albo pretorio, negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione al doppio delle sezioni elettorali.

5. Tre copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione

Art. 33

Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per i referendum, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni non abbiano più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

2. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro 5 giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione per i referendum, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante i manifesti ed altri mezzi.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art. 34

Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune, il quale si avvale dell'ufficio elettorale, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili dello stesso.

2. La Segreteria comunale, in coordinamento con l'ufficio elettorale del Comune, predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie.

Art. 35

Le tessere elettorali

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto devono esibire la tessera elettorale istituita ai sensi dell'art. 13 della L. 120/99.

2. Le tessere non recapitate al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio elettorale del Comune dagli elettori medesimi a partire dal 5° giorno precedente la data delle operazioni di voto.

Art. 36

L'ufficio di sezione

1. Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori - dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente - e da un Segretario.
2. Fra il 25° ed il 20° giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'Albo Pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla Legge 8.03.1989, n.95, con successive modifiche ed integrazioni.
3. Entro il 30° giorno antecedente quello delle votazioni, il Presidente della Corte d' Appello, su richiesta del Sindaco, procede alla nomina dei presidenti delle sezioni elettorali, fra gli iscritti all'albo di cui alla Legge 21.03.1990, n.53. I presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art.2 della citata Legge 21.03.1990, n.53.
4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dal DPR 10.3.97 con successive modifiche ed integrazioni per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.
5. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

Art. 37 **Organizzazione ed orario delle operazioni**

1. La sala delle votazioni è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30.03.1957, n.361.
2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6.00 del giorno della votazione. Dalle ore 6.00 alle ore 7.00 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, designato dal Capogruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario comunale o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione.
4. Le schede per i referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'Allegato A al presente Regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dall'art.33, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ciascuno di essi, una scheda di colore diverso.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio non oltre le ore 9,00.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.
7. Le votazioni si concludono alle ore 20,00. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.
8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

Art. 38 **Determinazione dei risultati del referendum**

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, integrato da due scrutatori della seconda.
2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15,00 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato e a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al 3° comma dell'art.34;
 - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.
3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.
4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene redatto, in due esemplari, apposito verbale dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.
5. Il Segretario comunale trasmette uno degli originali del verbale alla Commissione comunale per i referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro 3 giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati definitivi del referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario comunale, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale.

6. Il Sindaco provvede, entro 5 giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:

- a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione previste dal Regolamento;
- b) ai Consiglieri comunali mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai Capi gruppo di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum;
- c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum.

7. Il Segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i 2 anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e della Commissione; procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

8. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, l'onorario previsto dal precedente art.39, 4° comma, maggiorato del 50%.

9. Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale e dell'adunanza della Commissione per i referendum viene pubblicata dal Segretario comunale all'Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni successivi.

CAPO IV

LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Art. 39

Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal 30° giorno antecedente a quello della votazione.

2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune, il quale predispone spazi appositamente allestiti, provvedendo nelle forme più economiche ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'Ente.

3. Gli spazi di cui al precedente articolo saranno individuati e delimitati sul territorio comunale, come di consuetudine durante le consultazioni elettorali, con deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale entro il 33° giorno precedente quello della votazione, attribuendo:

- a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento il cui il Consiglio Comunale ha adottato le deliberazioni di cui al precedente articolo 33, che ne abbia fatto domanda entro il 34° giorno antecedente a quello delle votazioni, una superficie di centimetri 100x200;
- b) a ciascun Comitato dei promotori dei referendum che ne abbia fatto domanda, una superficie di centimetri 100x200.

4. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dai precedenti comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lett. b) del comma precedente.

5. Per la disciplina della propaganda diretta ed indiretta si rimanda alla normativa generale vigente in materia di propaganda elettorale per quanto compatibile.

6. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati.

Art. 40

Altre forme di propaganda - Divieti – Limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art.6 della Legge 4.04.1956, n.212, nel testo sostituito dall'art.4 della Legge 24.04.1975, n.130, le facoltà dalla stessa riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai Comitati promotori dei referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.

2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art.9 della Legge 4.04.1956, n.212, nel testo sostituito dall'art.8 della Legge 24.04.1975, n.130.

CAPO V

ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Art. 41

Provvedimenti del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco chiede al Presidente l'iscrizione all'O.d.G. del Consiglio Comunale, in apposita adunanza da tenersi entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, dell'esito del referendum o dei referendum effettuati.
2. Quando il referendum è stato indetto ed ha avuto esito positivo, il Consiglio Comunale adotta motivate deliberazioni, come previsto dall'art. 86 - 2° comma - dello Statuto Comunale.

Art. 42

Informazione dei cittadini

1. Le decisioni del Consiglio Comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e nelle altre forme previste dal presente Regolamento.
2. Copia delle deliberazioni del Consiglio Comunale relative all'oggetto del referendum, viene notificata, entro 10 giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43

Disciplina del procedimento referendario

1. In deroga alla disciplina fissata in via generale dal Regolamento comunale per il procedimento amministrativo, i procedimenti relativi alle consultazioni dei cittadini ed ai referendum consultivi sono disciplinati dal presente regolamento.

Art. 44

Scheda per il referendum e per l'iscrizione all'A.C.A.

1. I facsimile delle schede per il referendum e della scheda per l'iscrizione all'A.C.A, saranno predisposti dall'Ufficio comunale di riferimento.
2. La scheda per il referendum è riprodotta in formato cm. 15x25, secondo le modalità di cui al precedente art.38, e completato a stampa con il testo del quesito e l'indicazione del Comune.